

AGEVOLAZIONI SULLE IMPOSTE DIRETTE IN MATERIA DI IMPRESA									
		Cunco fiscale		a regime	Deduzione dei costi del personale nella determinazione della base imponibile	-4.455,00	1.131.819	-3.936,1	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa
201	Art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06								
202	Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008. Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avvicinamento, ai marchi di impresa e alle attività immateriali.	In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria può assegnare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avvicinamento, ai marchi di impresa e alle attività immateriali, all'imposta sostitutiva, di cui al medesimo comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%. I maggiori valori assegnati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avvicinamento e dei marchi di impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili, le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività		a regime		-1.171,00	239	-4.899.581,6	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
203	Art. 1, comma 48 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 Imposte sostitutive per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracostabili (Quadro EC) DM 3 marzo 2008	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originati dalle deduzioni extracostabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili. Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.		a regime. E sempre possibile esercitare l'opzione relativamente alle differenze residue non ancora riassorbite.		-771,10	29.696	-25.966,5	Soggetti IRES
204	Art. 1, comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentari a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.		a regime	Credito d'imposta	-691,00	68	-10.161.764,7	Imprese costruttrici o importatrici di impianti di installazione di impianti
205	Art. 6 del D.L. n. 63/02	Non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.		a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-379,85	frequenze: 28 105 cooperative in utile, di cui 498 Banche di credito cooperative, 3161 cooperative agricole		Società cooperative e loro consorzi
206	Art. 1, comma 271, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 284, della Legge n. 244/07 (monitorato - art. 2, comma 3 DL 03/06/2008 n. 97)	Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;		2013	Credito d'imposta	-559,80	2.203	-156.231,0	Imprese

